

S-249/016
N° 2347 cron.

TRIBUNALE DI SALERNO

SENTENZA N.

Anno 2016

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il G.U. del Tribunale di Salerno dr. **Ippolita Laudati**, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 5633/14 Cont. Lav. vertente:

TRA

~~_____~~, in persona del legale rappresentante p.t.,
rapp. e dif. dall'avv. ~~_____~~, in virtù di mandato agli atti.

OPPONENTE

E

~~_____~~, rapp. e difesa dall'avv. A. Vassallo, in virtù di
mandato agli atti.



OPPOSTO

CONCLUSIONI RASSEGNALE ALL'ODIERNA UDIENZA

Gli avv.ti delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e chiedono
che la causa sia decisa.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento in favore della controparte dell'importo di E [REDACTED] che liquida per compenso professionale, oltre IVA e CNAP come per legge, con attribuzione all'avv. A. Vassallo per dichiarato anticipo.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 7.7.2014 [REDACTED] l., nella sua qualità di debitrice principale, proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa da [REDACTED] domandando l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione pronunciata dal G.E. in data 22.5.2014 nel procedimento recante il n.5231/13 R.G. vertente tra le parti oggi in lite ed il comune di [REDACTED] quale terzo pignorato. Con vittoria di spese. Radicatasi la lite, si costituiva con memoria del 20.4.2015 la controparte contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per l'inammissibilità/ rigetto della proposta opposizione siccome infondata con rivalsa di spese. All'odierna udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice decideva la causa dando pubblica lettura della sentenza.

Il principio stabilito dalla Suprema Corte, con ordinanza n.21876 del 24/09/13, è quello secondo il quale, *in tema di espropriazione presso terzi, dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme non è più consentita opposizione alcuna volta a contestare la pignorabilità della somma assegnata*. L'opposizione all'esecuzione è dunque proponibile fino a che non sia stata emessa l'ordinanza di assegnazione, impugnabile con il rimedio

dell'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al G.E., funzionalmente
competente a norma dell'art.618 bis c.p.c.

Ne consegue l'inammissibilità della proposta opposizione.

Spese refuse sulla scorta delle tabelle di cui al DM 55/14.

Salerno, 26.01.2016

Il Giudice del lavoro.
Dott.ssa Ippolita Laudati

~~Il Cancelliere
Piero Rossi~~